



Roma, 8 settembre 2015

Al Capo di Gabinetto
Dott. Giovanni Melillo

p.c. Capo Dipartimento dell'O.G.
Dott. Mario Barbuto

p.c. Presidente della Corte di Appello
Milano

La Direzione Generale del personale e della formazione, il 19 agosto scorso, con specifica nota ha invitato il Presidente della Corte di Appello di Milano a porre in essere una sostanziale revisione della organizzazione del lavoro del medesimo ufficio NEP assicurando la rigida separazione dei compiti tra ufficiali giudiziari e funzionari NEP. Il predetto invito veniva fondato sulla unilaterale interpretazione della normativa vigente, specie di quella recentemente approvata dal Parlamento in tema di processo di esecuzione (Legge 162/2014), e sulla pendenza di un ricorso ex art.414 cpc proposto da funzionari NEP di Milano innanzi all'AG competente.

Il contenuto della nota, ad avviso delle scriventi organizzazioni sindacali, è infondato e gravemente inopportuno. Ed invero lo scorso 20 agosto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 132/2015 la quale, operando la conversione, con modifiche, del DL 83/2015, ha introdotto la norma di cui all'art.21 quater, che supera in radice la problematica della ripartizione delle attribuzioni tra ufficiali giudiziari e funzionari NEP, poiché dispone e finanzia la ricomposizione degli ufficiali giudiziari nella figura del funzionario NEP. Dunque appare incomprensibile che la direzione generale, nello sforzo ermeneutico profuso, abbia dimenticato di citare proprio la legge 132/2015 benché la stessa, non ancora pubblicata, fosse stata comunque approvata in via definitiva dal Parlamento il 05/08/2015 e promulgata il 6 agosto 2015.

La gratuità della iniziativa della direzione generale del personale è inoltre certificata proprio dal ricorso menzionato nella nota del 19 agosto il quale ha già ricevuto una prima e significativa bocciatura da parte del giudice adito (all 1).

Tanto premesso, le scriventi organizzazioni sindacali chiedono l'immediato ritiro della predetta nota, nonché, alla luce dell'art. 21 quater della legge 132/15, ribadendo quanto già richiesto lo scorso 15 giugno, con la nota che si allega in copia (all 2), di sospendere immediatamente iniziative di riorganizzazione degli uffici Unep che siano in contrapposizione con la buona organizzazione degli uffici, creando divisioni tra i lavoratori nonché danni economici, e che contrastino la ratio della norma succitata che va verso la giusta ricomposizione dei profili professionali delle professionalità UNEP.

Restano in attesa di sollecito riscontro.

Distinti saluti

FP CGIL
Nicoletta Grieco

CISL FP
Eugenio Marra

UIL PA
Domenico Amoroso



TRIBUNALE DI MILANO

Il giudice Dott. Paola Antonia Di Lorenzo,
nel procedimento N. 7891/2015 R.G. promossa da:



PARTE RICORRENTE

contro:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PARTE RESISTENTE

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.8.15

visti gli atti della causa n. 7891\15 R.G.;

RILEVATO

- che l'emanazione di un provvedimento cautelare presuppone la sussistenza sia del *periculum in mora* e cioè del fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, sia del *fumus boni iuris* e cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione, con l'ulteriore conseguenza che la carenza soltanto di una delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare o della sua convalida;
- che per "pregiudizio irreparabile" si deve intendere l'*irreversibilità della lesione* del diritto assoggettato a tutela (e fatto valere in sede di cognizione ordinaria), tale da pregiudicare definitivamente la soddisfazione della pretesa del ricorrente, ovvero l'*impossibilità o l'estrema difficoltà di determinare esattamente la misura del risarcimento* ove gli effetti pregiudizievoli persistessero nel tempo;
- che, infine, il provvedimento d'urgenza deve rappresentare l'unico strumento possibile per evitare il pregiudizio, il quale deve apparire come un ostacolo non eliminabile attraverso altri rimedi approntati dall'ordinamento;

CONSIDERATO

- che, con riferimento al requisito del *periculum in mora*, la costante giurisprudenza, al fine di evitare il rischio che la tutela cautelare assuma una funzione surrogatoria nei confronti del processo del lavoro, per sua natura già rapido, ritiene che sia necessario un accertamento puntuale e preciso circa la sussistenza dei requisiti essenziali a cui è subordinato il ricorso alla tutela d'urgenza tanto che solo in presenza del *periculum* può vagliarsi anche la sussistenza del *fumus boni iuris*. In particolare, poiché il provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* è uno strumento di carattere straordinario che la legge appresta a favore del ricorrente quando sia effettivo e non solo

potenziale il pericolo di un danno grave ed irreparabile, per evitare il quale non sia possibile attendere i tempi di tutela ordinaria, è onere del ricorrente fornire prova concreta e specifica in ordine alla situazione di temibile *vulnus* ai propri diritti ed, in particolare, alla sua vita familiare e di relazione;

- che, nella specie, non è ravvisabile il requisito del *periculum in mora*. Infatti, per costante giurisprudenza, il pregiudizio irreparabile previsto dall'art. 700 c.p.c. sussiste solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (e spesso anche dotate di rilievo e protezione a livello costituzionale), che rendano necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela. Il pregiudizio irreparabile non sussiste invece nei casi in cui siano in discussione esclusivamente aspetti e profili di carattere economico.
- I ricorrenti, funzionari UNEP area III, lamentano l'assimiliazione della propria figura professionale a quella dell'ufficiale giudiziario Area II, essendo stati accomunati in una contestata graduatoria unica.
- Invero, per quanto riguarda la sussistenza del requisito del "periculum" i ricorrenti si sono limitati ad affermare che, *"in questo contesto durante il giudizio ricorrenti subirebbero un pregiudizio grave e irreparabile qualora non venissero concesse misure cautelari. Infatti i funzionari UNEP sono già collocati in una graduatoria unica insieme con gli ufficiali giudiziari nella quale molti risultano penalizzati dal parametro dell'anzianità di servizio e rischiano di ricevere un incarico diverso e meno favorevole di quello che spetterebbe loro qualora si rispettassero le norme di legge e contrattuali. Inoltre l'attuazione del regolamento consente agli ufficiali giudiziari di concorrere con i funzionari UNEP al compimento degli atti di esecuzione e di partecipare al riparto dell'indennità di trasferta"*.
- Ebbene, tale generica affermazione, al di là del riferimento ai pregiudizi economici - come si è detto non tutelabili in questa sede - non è accompagnata da ulteriori deduzioni relative all'irrimediabilità del supposto danno che deriverebbe alle parti ricorrenti dallo scorrere dei tempi del giudizio.
- Neppure appare a questi fini positivamente valutabile secondo la prospettazione dei ricorrenti, l'avvenuta approvazione in data 5.8.2015 del decreto legge 27 giugno 2015: infatti se è vero che tale decreto, peraltro ancora non in vigore, all'art 21 quater prevede l'imminente indizione di procedure di contrattazione collettiva finalizzate alla riqualificazione del personale amministrativo (ove del caso mediante il passaggio di personale attualmente inquadrato nell'area II quale cancelliere o ufficiale giudiziario nell'area terza UNEP,) è pur vero che la norma non specifica in concreto sulla base di quali parametri tale passaggio verrà consentito, demandando la relativa regolamentazione concreta alla contrattazione collettiva. Il danno che potrebbe derivare ai ricorrenti dall'entrata in vigore e dall'attuazione di tale norma si prospetta allo stato, prima ancora che irrimediabile, del tutto ipotetico.
- Quanto precede dunque non consente allo scrivente Giudice di ritenere sussistente il requisito del *periculum in mora*, in carenza del quale del tutto ultronea risulta ogni valutazione del *fumus boni juris*.

P.Q.M.

Rigetta le domande cautelari e riserva alla decisione del merito la regolamentazione delle spese processuali.

Si comunichi.

Milano il 21 agosto 2015

Il Giudice

Dott. Paola Antonia Di Lorenzo



Al Capo Dipartimento della O.G.
Presidente Mario Barbuto

Oggetto: Problematiche UNEP; richiesta unitaria di urgente intervento

Il DL 132/14 convertito in Legge 162/14 introduce significative innovazioni sotto il profilo delle funzioni e del sistema retributivo del personale UNEP.

Il D.L. 179/12 convertito in Legge 221/12, che implementa la notifica a mezzo PEC, ha significativamente ridotto il numero delle notificazioni, spostando il baricentro del carico di lavoro degli uffici verso le esecuzioni (aumentate a causa della crisi economica). Queste premesse normative e fattuali rendono ormai ineludibile un aggiornamento del quadro contrattuale anche del personale UNEP, per consentire agli uffici di rispondere con efficacia alle esigenze di servizio.

Tale ridisegnaione si deve inquadrare nell'ambito delle processo di riqualificazione del personale e deve mirare alla ricomposizione dei profili professionali.

Nelle more, ad ogni modo, si rende indispensabile ed urgente un intervento per consentire agli uffici di lavorare con la massima efficienza ed equità, salvaguardando nel contempo i diritti dei lavoratori

Per questi motivi le scriventi OOSS chiedono la sospensione della Circolare n. 230 ottobre 2012 a firma dell'allora Capo Dipartimento che ha dato poi origine al successivo parere del Direttore Generale Dr.ssa Fagnoli.

Ciò per non ingenerare ulteriore confusione e problematiche negli uffici NEP e permettere l'adozione del modello organizzativo adeguato ai processi di riforma per garantire l'efficienza del servizio.

Restano in attesa di solleciti riscontri

CGIL FP
Grieco

CISL FP
Marra

UILPA
Amoroso